

Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2016, n. 25-3509

D.Lgs. n. 150/2012. Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012). Linee di indirizzo regionali per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche.

A relazione degli Assessori Ferrero, Valmaggia, Saitta:

Visti:

la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 309 del 24/11/2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e che assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari;

il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 S.O. del 30/08/2012;

il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell'articolo 6 del citato d.lgs. 150/2012.

Considerato che:

il suddetto decreto interministeriale, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15 del d.lgs. 150/2012 (*Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche*) individua le seguenti aree specifiche:

- a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'art. 3 del regolamento (CE) 1107/2009;
- b) le aree protette di cui al d.lgs. 152/2006, parte III, allegato 9 e altre aree designate ai fini di conservazione degli habitat e delle specie;
- c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli e ad essi accessibili;

il PAN definisce al punto A.5 le misure per la tutela delle suddette aree specifiche, e individua, tra l'altro, le seguenti linee di intervento:

A.5.4 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie;

A.5.5 - Riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade;

A.5.6 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

A.5.8 – Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette;
in particolare:

ai sensi del punto A.5.6 del PAN, le Regioni possono predisporre linee di indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione;

ai sensi del punto A.5.6.1 del PAN "*Utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida*", le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano le aree dove il mezzo chimico è

vietato, nonché le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione degli interventi;

ai sensi del punto A.5.6.2 del PAN “*Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida*”, le Regioni definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

ai sensi del punto A.5.8.1 del PAN “*Misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari*”, le Regioni definiscono, entro due anni dall'entrata in vigore del PAN, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'art. 15 del d.lgs. 150/2012, sulla base delle “*Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette*”, di cui al d.m. 10.03.2015, in accordo con l'Ente gestore e in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare.

Premesso, inoltre, che:

per lo studio delle problematiche relative all'individuazione di soluzioni e iniziative coordinate per una efficace attuazione regionale della normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con la D.G.R. 55 – 4984 del 28 novembre 2012, in tema di disposizioni attuative del d.lgs. 150/2012, la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno, tra l'altro, coinvolgere più Direzioni dell'Amministrazione regionale per contemperare le esigenze di sviluppo del comparto agricolo con le istanze di protezione dell'ambiente e della salute umana, istituendo all'uopo un Gruppo di Lavoro interistituzionale e affidandone il coordinamento alla Direzione Agricoltura;

poiché il Gruppo di Lavoro deve necessariamente rapportarsi con numerosi altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'adempimento della normativa in oggetto, con successivi atti è stata effettuata una riorganizzazione in sottogruppi di lavoro tematici, di cui l'ultimo riferibile alla D.D. 291 del 14 maggio 2015;

in Regione Piemonte il monitoraggio delle acque è già condotto da Arpa Piemonte sui corpi idrici superficiali e sotterranei in attuazione della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto dei vincoli imposti dalle normative di riferimento oltreché della specificità territoriale, con particolare riguardo ai prodotti fitosanitari; i risultati sono disponibili sul sito web regionale.

Dato atto che vista l'articolazione delle situazioni nelle quali è possibile prevedere l'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento di piante infestanti, oltreché per il contenimento delle avversità nel verde pubblico e privato, i Settori competenti delle Direzioni Agricoltura, Ambiente e Sanità della Regione Piemonte, di concerto tra loro, hanno avviato un lavoro per la predisposizione di un documento volto a costituire un primo indirizzo in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito extragricolo, dal titolo “*Linee di Indirizzo regionali per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole ad esse adiacenti*” (Linee di Indirizzo), a beneficio di tutti coloro che si trovano nella condizione di dover utilizzare prodotti fitosanitari nel rispetto della normativa vigente.

Dato atto, inoltre, che le suddette Linee di Indirizzo sono state trasmesse ai Comuni per il tramite del referente ANCI presente nel Gruppo di Lavoro interistituzionale di cui sopra (come risulta da documentazione agli atti del Gruppo stesso) e che eventuali integrazioni e suggerimenti forniti dai Comuni potranno essere resi noti dal referente ANCI al Gruppo di Lavoro al fine di rendere più complete e chiare le indicazioni che le Linee di indirizzo si propongono di fornire.

Considerato, pertanto, opportuno approvare le citate “*Linee di Indirizzo regionali per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree*

agricole ad esse adiacenti”, allegata (Allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato, inoltre, opportuno stabilire che:

- dato il carattere prevalentemente tecnico della disciplina in tema di prodotti fitosanitari, le suddette linee di indirizzo, secondo le indicazioni impartite dal Gruppo di lavoro di cui alla D.G.R. 55 – 4984 del 28 novembre 2012 e comprensive delle eventuali integrazioni e suggerimenti fornite dai Comuni, nonché anche alla luce delle indicazioni che saranno fornite dai competenti Ministeri, potranno essere successivamente integrate dalle Direzioni regionali componenti il suddetto Gruppo, rispetto al proprio ambito di competenza, mediante documenti tecnici di maggior dettaglio.
- nelle more del piano nazionale annuale per il coordinamento delle attività di controllo, previsto ai sensi della lettera E del PAN e dell’art. 23 del d.lgs. 150/2012, è demandata a successivo provvedimento amministrativo l’individuazione delle Autorità competenti preposte ai controlli concernenti l’attuazione di quanto previsto dal predetto decreto legislativo, comprese le attività di controllo sugli interventi contemplati dalle Linee di Indirizzo di cui al presente provvedimento.

Vista la direttiva 2009/128/CE;

visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

visto il d.m. 22 gennaio 2014;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

per quanto illustrato in premessa, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, in attuazione del Piano d’Azione Nazionale (PAN) di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 150/2012, l’Allegato A recante le *“Linee di Indirizzo regionali per l’impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole ad esse adiacenti”*, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare alle Direzioni regionali componenti il Gruppo stesso, rispetto al proprio ambito di competenza, secondo le indicazioni impartite dal Gruppo di lavoro di cui alla D.G.R. 55 – 4984 del 28 novembre 2012 e comprensive delle eventuali integrazioni e suggerimenti fornite dai Comuni, nonché anche alla luce delle indicazioni che saranno fornite dai competenti Ministeri, l’adozione di ulteriori documenti tecnici di maggiore dettaglio;
- di demandare, nelle more del piano nazionale annuale per il coordinamento delle attività di controllo, previsto ai sensi della lettera E del PAN e dell’art. 23 del d.lgs. 150/2012, a successivo provvedimento amministrativo l’individuazione delle Autorità competenti preposte ai controlli concernenti l’attuazione di quanto previsto dal predetto decreto legislativo, comprese le attività di controllo sugli interventi contemplati dalle Linee di Indirizzo di cui al presente provvedimento.
- di prevedere che le Autorità locali, competenti per la gestione della flora infestante, pubblichino nei propri siti web istituzionali le aree dove il mezzo chimico è vietato, e darne comunicazione al Gruppo di lavoro regionale per il tramite del referente ANCI;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Linee di indirizzo regionali per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole ad essi adiacenti.

PREMESSA

Le Linee di indirizzo regionali per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole ad essi adiacenti (nel seguito Linee di indirizzo) costituiscono una delle disposizioni attuative regionali per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche, ai sensi del paragrafo A.5 del PAN.

Il presente documento costituisce un primo indirizzo in materia di uso dei prodotti fitosanitari in ambito extragricolo.

Le presenti Linee di indirizzo sono rivolte sia agli utilizzatori professionali, così come definiti all'art. 3 lettera c) del d.lgs. 150/2012, sia a chiunque ne faccia uso in ambito privato.

I contenuti delle presenti Linee di indirizzo hanno come obiettivo la definizione più puntuale delle modalità di attuazione delle misure previste dalla normativa europea - direttiva 2009/128/CE - e nazionale - d.lgs. 150/2012 e PAN - per ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o i rischi connessi al loro utilizzo ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica, relativamente alle aree specifiche di cui al paragrafo A.5.6 del PAN.

Le aree specifiche di cui al paragrafo A.5.6 del PAN sono quelle utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del Regolamento CE n. 1107/2009, nonché le aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

In particolare l'articolo 12 della direttiva prevede che in tali aree l'uso dei prodotti fitosanitari sia ridotto al minimo o vietato. Tra le misure sono richiamate l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, così come definiti nel regolamento 1107/2009 e quelle per il controllo biologico.

La normativa vigente, in particolare, prevede il ricorso a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) o ad approcci alternativi, la riduzione delle dosi di impiego - fatte salve le indicazioni contenute in etichetta, parti integranti dei decreti ministeriali di autorizzazione dei formulati commerciali -, l'utilizzazione di tecniche e di attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.

1. AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Aree frequentate da gruppi vulnerabili

cortili e aree verdi all'interno di complessi scolastici;

parchi gioco per bambini;

aree gioco per bambini;

superfici interne e adiacenti a strutture sanitarie.

La eventuale distribuzione di prodotti fitosanitari per il contenimento delle piante infestanti o delle avversità della vegetazione coltivata all'interno delle aree soprarichiamate, ammessa solo se i mezzi alternativi si sono rilevati inefficaci, è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture e in ogni caso tra le ore 19:00 e le ore 07:00.

b) Altre aree frequentate dalla popolazione

parchi e giardini pubblici;

campi sportivi;

fioriere, vasi e aiuole;

piste ed aree ciclabili;

aree cani;

strutture pubbliche turistiche (campeggi, aree sosta camper, aree archeologiche, aree monumentali, ecc);

orti urbani;

percorsi salute, fitness, sentieri natura;

alberate stradali;

aree cimiteriali;

aiuole spartitraffico e rotonde;

traversine tram.

Le autorità locali competenti per la gestione del verde urbano devono adottare i provvedimenti necessari, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche sulla base delle indicazioni contenute nelle presenti Linee di indirizzo e degli eventuali ulteriori documenti tecnici integrativi.

2. MEZZI E METODI ALTERNATIVI AI MEZZI CHIMICI, PREVENZIONE

Al fine di eliminare o ridurre al minimo l'uso dei prodotti fitosanitari è necessario programmare la gestione delle avversità fin dalle fasi di progettazione e realizzazione, o di riqualificazione, delle aree verdi, considerando che alcune problematiche fitosanitarie si possono prevenire rispettando le esigenze delle piante e ponendo attenzione ai rapporti che regolano le componenti biotiche e abiotiche di un ecosistema.

Fondamentali sono la scelta di specie e di varietà, quando possibile, resistenti alle avversità principali ed adattabili all'ambiente; altrettanto importante è prestare la dovuta attenzione in fase di realizzazione e successiva gestione e manutenzione delle aree verdi.

Considerato che il PAN pone limiti severi all'uso dei prodotti fitosanitari, si rende necessario fare affidamento su tecniche e mezzi alternativi esemplificati nel seguito.

Uno degli approcci più importanti per il contenimento delle avversità è rappresentato dall'aumento e dalla salvaguardia della biodiversità, sfruttando i meccanismi naturali, attraverso la scelta e la diversificazione delle specie vegetali, le aree di rifugio, gli spazi naturali, la costituzione di siepi,

fasce boscate, strisce inerbite non sfalciate, in modo da favorire l'incremento di organismi utili presenti nell'ambiente. Una soluzione facilmente realizzabile, in ambiente urbano e periurbano, può essere anche la realizzazione di prati fioriti (ad esempio in aree spartitraffico, fasce ed aree marginali, bordi di parchi pubblici, ecc.).

Una corretta progettazione degli spazi verdi, della viabilità, dei parcheggi e in generale delle diverse opere civili deve tenere in considerazione anche la facilità della manutenzione della vegetazione e della pulizia, anche al fine di limitare o eliminare l'uso di erbicidi.

3. IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

I prodotti fitosanitari destinati all'utilizzo nelle aree di cui alle presenti Linee di indirizzo possono essere impiegati solo da personale in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo previsto dalla normativa vigente.

I prodotti fitosanitari, tenuto conto delle disposizioni del PAN, paragrafo A.5.6, devono avere le seguenti caratteristiche:

- riportare in etichetta l'indicazione di impiego riferita in maniera specifica all'ambito extra agricolo, come ad esempio tappeti erbosi, prati ornamentali, parchi, viali e giardini pubblici, aree ed opere civili;
- non devono riportare in etichetta le indicazioni di rischio (secondo la classificazione DPD) o le corrispondenti indicazioni di pericolo (secondo la classificazione CLP) stabilite dal PAN e riportate nella successiva tabella;
- non devono contenere sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene, Teratogene) o sensibilizzanti. A tal fine è necessario verificare il punto 3 della scheda dati di sicurezza.

I prodotti che riportano la sola dicitura "floreale e ornamentali", senza ulteriori specifiche, non sono utilizzabili in ambito extra agricolo.

Non possono inoltre essere utilizzati prodotti che riportano le frasi di rischio – R - indicate dal PAN al paragrafo A.5.6.1 per gli erbicidi e al paragrafo A.5.6.2 per fungidi, insetticidi e acaricidi.

Tabella - Frasi di rischio – R – di cui al D.Lgs. 65/2003 e corrispondenti indicazioni di pericolo – H – che comportano l'esclusione di impiego dei prodotti fitosanitari, se presenti in etichetta, ai sensi del paragrafo A.5.6 del PAN.

NOTA BENE Si evidenzia che il PAN riporta esclusivamente le frasi R ai sensi della direttiva DPD e che la trasposizione alle indicazioni di pericolo H è stata fatta sulla base dell'allegato VII del regolamento UE CLP che però aveva come finalità quanto specificato all'art. 61, c. 5 del Regolamento CLP "Se una sostanza o miscela è stata classificata in conformità delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE rispettivamente prima del 1 dicembre 2010 o del 1 giugno 2015, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle possono modificare la classificazione della sostanza o miscela utilizzando la tabella di conversione riportata nell'allegato VII del presente regolamento". Inoltre, si specifica che nel caso in cui l'indicazione di pericolo non sia unica (presenza di altre indicazioni di pericolo) la classificazione può essere differente rispetto a quanto riportato in tabella.

Classificazione secondo D.Lgs. n. 65/2003 DPD (direttiva 67/548/CEE)	Stato fisico della sostanza	Classificazione secondo CLP (regolamento 1272/2008)		Note (tratte dall'Allegato VII del CLP)
R20 (Nocivo per inalazione)	Gas	Acute toxic 4	H332 (Nocivo se inalato)	(1)
	Vapori	Acute toxic 4	H332 (Nocivo se inalato)	(1)
	Polveri/nebbie	Acute toxic 4	H332 (Nocivo se inalato)	(1)
		Acute toxic 4	H312 (Nocivo per contatto con la pelle)	(1)
R21 (Nocivo a contatto con la pelle)		Acute toxic 4	H302 (Nocivo se ingerito)	(1)
R22 (Nocivo per ingestione)	Gas	Acute toxic 3	H331 (Tossico se inalato)	(1)

Classificazione secondo D.Lgs. n. 65/2003 DPD (direttiva 67/548/CEE)	Stato fisico della sostanza	Classificazione secondo CLP (regolamento 1272/2008)		Note (tratte dell'Al. VII del CLP)
R23 (Tossico per inalazione)	Vapori	Acute toxic 2	H330 (Letale se inalato)	
	Polveri/nebbie	Acute toxic 3	H331 (Tossico se inalato)	(1)
		Acute toxic 3	H311 (Tossico per contatto con la pelle)	(1)
		Acute toxic 3	H301 (Tossico se ingerito)	(1)
R24 (Tossico a contatto con la pelle)	Gas	Acute toxic 2	H330 (Letale se inalato)	(1)
R25 (Tossico per ingestione)	Vapori	Acute toxic 1	H330 (Letale se inalato)	
R26 (Molto tossico per inalazione)	Polvere/nebbia	Acute toxic 2	H330 (Letale se inalato)	(1)
		Acute toxic 1	H310 (Letale a contatto con la pelle)	
		Acute toxic 2	H300 (Letale se ingerito)	(1)
R27 (Molto tossico a contatto con la pelle)		Eye Irrit. 2	H319 (Provoca grave irritazione oculare)	
R28 (Molto tossico per ingestione)		STOT SE 3	H335 (Può irritare le vie respiratorie)	
R36 (Irritante per gli occhi)		Skin Irrit. 2	H315 (Provoca irritazione cutanea)	
R37 (Irritante per le vie respiratorie)		Carc. 2	H351 (Sospettato di provocare il cancro)	
R38 (Irritante per la pelle)		Eye Dam. 1	H318 (Provoca gravi lesioni oculari)	
R40 (Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti)		Resp. Sens. 1	H334 (Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato)	
R41 (Rischio di gravi lesioni oculari)		Slin Sens. 1	H317 (Può provocare una reazione allergica cutanea (della pelle))	
R42 (Può provocare sensibilizzazione per inalazione)			H372 (Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo))	(3)
R43 (Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle)			H373 (Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo))	(3)
R48 (Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata) -frasi composte-		Repr. 1A	H360F (Può nuocere alla fertilità)	(4)
		Repr. 1B	H360F (Può nuocere alla fertilità)	(4)
Repr. Cat. 1; R60 (Può ridurre la fertilità)		Repr. 1A	H360D (Può nuocere al feto)	(4)
Repr. Cat. 2; R60 (Può ridurre la fertilità)		Repr. 1B	H360D (Può nuocere al feto)	(4)
R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati)		Repr. 2	H361f (Sospettato di nuocere alla fertilità)	(4)
		Repr. 2	H361d (Sospettato di nuocere al feto)	(4)
R62 (Possibile rischio di ridotta fertilità)		Lact.	H362 (Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno)	
R63 (Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati)		Muta. 2	H341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo))	
R64 (Possibile rischio per i bambini allattati al seno)				
Muta. Cat. 3; R68 (Possibilità di effetti irreversibili)				

NOTE

(1) Per queste classi può essere utilizzata la classificazione minima raccomandata di cui al punto 1.2.1.1 dell'allegato VI regolamento CLP. Possono essere disponibili dati o altre informazioni che indicano che è appropriata una riclassificazione in una categoria di maggiore gravità.

(3) La via di esposizione potrebbe in futuro essere aggiunta all'indicazione di pericolo se è accertato in maniera conclusiva che nessun'altra via di esposizione è fonte di pericolo.

(4) Le indicazioni di pericolo H360 e H361 si riferiscono in termini generali ad entrambe le proprietà relative agli effetti sulla fertilità e sullo sviluppo: "può nuocere/sospettato di nuocere alla fertilità o al feto". Secondo i criteri di classificazione (allegato I, punto 3.7 del regolamento CLP), l'indicazione di pericolo generale può essere sostituita da un'indicazione di pericolo specificante la natura del pericolo, nel caso in cui fosse dimostrata l'irrelevanza degli effetti o sulla fertilità o sullo sviluppo.

3.1. Gestione della flora infestante

Come previsto dal PAN al paragrafo A.5.6.1 le Autorità locali per la gestione della flora infestante individuano:

- le aree dove il mezzo chimico è vietato, con particolare attenzione all'elenco riportato al punto a) *Aree frequentate da gruppi vulnerabili* del capitolo 1;

- le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi, riferibili prioritariamente all'elenco di cui al punto b) *Altre aree frequentate dalla popolazione* del capitolo 1.

Ai sensi della deliberazione che approva le presenti Linee di indirizzo, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante devono pubblicare nei propri siti web istituzionali le aree dove il mezzo chimico è vietato, e darne comunicazione al Gruppo di lavoro regionale per il tramite del referente ANCI.

Deve essere prevista una gestione differenziata delle diverse aree, tenuto conto della tutela della popolazione e della salute pubblica, dell'ambiente (in particolare la tutela delle acque), del grado di naturalità che si intende mantenere, della fattibilità tecnico-economica.

Il contenimento delle erbe infestanti in queste aree può essere effettuato con le seguenti modalità (tra parentesi gli ambiti di possibile applicazione, esemplificativi):

- pacciamatura (aiuole, filari), prestando attenzione alla scelta del materiale più idoneo;
- scerbatura manuale (aiuole, cordoli, superfici limitate);
- decespugliatore (cordoli, bordure, rifiniture). Sono da preferire le più moderne attrezzature elettriche. Occorre inoltre prestare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza, per il possibile lancio di detriti a distanza;
- braccio meccanico con utensile trinciatutto (cigli e scarpate);
- attrezzature a spazzole rotanti (cordoli, marciapiedi);
- mezzi fisici, quali pirodiserbo, diserbo a vapore, schiuma vegetale calda. Relativamente al pirodiserbo si raccomanda l'adozione di tutte le precauzioni necessarie onde evitare il rischio di incendio.

Per la gestione di prati, tappeti erbosi e campi sportivi non risultano disponibili diserbanti selettivi rispondenti alle prescrizioni del PAN.

3.1.1. Diserbo chimico

Il diserbo chimico è di norma vietato nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili.

L'uso di prodotti diserbanti è ammesso, in deroga, limitatamente agli ambiti dove le soluzioni alternative non risultano praticabili. In tutte le aree vanno considerati anche aspetti legati al decoro urbano e a situazioni specifiche (ad esempio la necessità di controllo di piante allergeniche). In ogni caso non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che non rispettano le indicazioni riportate nel PAN (A.5.6.2).

In ogni caso occorre usare le tecniche, le modalità e le epoche di intervento che permettono di limitare le dosi di impiego del mezzo chimico. In tutti i casi in cui si ricorre al diserbo chimico deve essere ridotta al minimo la deriva, operando con ugelli appositi, con bassa pressione e con attrezzature schermate.

E' opportuno, infine, nella programmazione e nell'individuazione delle aree dove il diserbo chimico può essere utilizzato, tenere conto del rischio di inquinamento delle acque, per lisciviazione o percolamento, dando la preferenza ai formulati non classificati pericolosi per l'ambiente acquatico.

3.2. Controllo di insetti e acari dannosi

Il controllo biologico rappresenta un valido strumento per limitare le infestazioni di diversi insetti e acari dannosi. Gli interventi di lotta biologica applicabili al verde urbano prevedono la salvaguardia e l'incremento degli antagonisti naturali o l'introduzione degli ausiliari con lanci stagionali, accompagnati da osservazioni in loco per agire in maniera tempestiva.

Tra le soluzioni praticabili si ricordano (a titolo esemplificativo):

- coccinelle, crisope, imenotteri parassitoidi per il controllo degli afidi;
- il coccinellide *Cryptolaemus montrouzeri*, predatore di numerose specie di cocciniglie cotonose;
- nematodi entomopatogeni efficaci contro le larve di oziorrinco;
- fitoseidi contro il ragnetto rosso, ad esempio nelle aiuole fiorite;
- antocoridi contro le psille;
- *Neodryinus typhlocibae* per il controllo della metcalfa.

4. MODALITÀ DI AVVISO ALLA POPOLAZIONE

Ai sensi del paragrafo A.2.2 "*Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari*" del PAN, si ricorda l'obbligo di segnalazione del trattamento nei seguenti casi:

- impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate dalle persone e in ambiti extra-agricoli;
- quando espressamente riportato in etichetta;
- quando previsto dalle autorità competenti.

Il paragrafo A.5.6 del PAN prevede, altresì, l'obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.

Si ritiene opportuno indicare anche lo scopo del trattamento.

La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati.

Nel caso in cui l'etichetta non riporti un tempo di rientro il divieto di accesso nelle aree frequentate dalla popolazione non può essere inferiore a 48 ore.

Si ricorda che non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che riportino in etichetta tempi di rientro superiori alle 48 ore.

Relativamente alle modalità operative per avvisare la popolazione queste possono essere diverse e vanno opportunamente individuate caso per caso.

Solitamente e ove possibile si ricorre all'apposizione di cartelli compilati sulla base del modello riportato nella pagina seguente, mentre qualora il trattamento interessi un'area estesa/vasta, una

strada, un viale o un quartiere, lo stesso può essere comunicato attraverso il sito web del comune o con altri mezzi di grande comunicazione.

Figura 1. Modello di cartello per l'avviso alla popolazione

VIETATO L'ACCESSO



Trattamento fitosanitario mediante l'impiego di:

.....

Finalità del trattamento fitosanitario:

.....

Data e ora del trattamento:.....

Divieto di accesso fino alle ore.....del giorno.....

5. AREE AGRICOLE ADIACENTI O PROSSIME A QUELLE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

In questo capitolo sono fornite indicazioni utili per l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti o prossime alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

5.1. Esecuzione dei trattamenti

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari il PAN, al paragrafo A.5.6, prevede in queste aree il divieto di utilizzo a distanze inferiori a 30 m (distanza di sicurezza) di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del d.lgs. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Reg. 1272/2008. Non è necessario rispettare la distanza di sicurezza nel caso di utilizzo di atomizzatori a tunnel oppure qualora la coltura sia all'interno di un ambiente protetto, come ad esempio una serra chiusa.

Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate in etichetta, e fatte salve eventuali disposizioni più restrittive adottate dall'Autorità locale competente, il PAN prevede la possibilità di ridurre la distanza di sicurezza fino a 10 m dalle predette aree, qualora vengano adottate idonee misure di contenimento della deriva.

Ai sensi del paragrafo A.2.2 del PAN vige l'obbligo di segnalazione preventiva del trattamento attraverso l'apposizione della segnaletica riportata in figura 1.

5.2. Misure di contenimento della deriva

5.2.1. Colture arboree

- 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, altezza minima di 3 m;
- 2) presenza di una barriera artificiale, altezza minima di 3 m;
- 3) presenza di rete ombreggiante (es. rete antinsetto) fino a terra;
- 4) adozione di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria (es. convogliatori d'aria a torretta, manichette flessibili, deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- 5) adozione di sistemi di regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale di aria) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- 6) in alternativa utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) negli ultimi 20 m trattati, indirizzando la miscela esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento;
- 7) uso di coadiuvanti antideriva;

5.2.2. Colture erbacee

8) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, altezza superiore di almeno 1 m rispetto alla coltura da trattare;

9) presenza di una barriera artificiale, altezza superiore di almeno 1 m rispetto alla coltura da trattare;

10) presenza di rete ombreggiante (es. rete antinsetto) fino a terra; utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;

11) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva nonché dotate di ugello asimmetrico a fine barra;

12) in alternativa utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) negli ultimi 20 m trattati, indirizzando la miscela esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento;

13) uso di coadiuvanti antideriva.

Per i diserbanti la distanza di sicurezza può essere ridotta a 10 m qualora vengano utilizzate irroratrici equipaggiate con manica d'aria oppure ugelli antideriva o una campana antideriva per applicazioni localizzate. Le barre devono essere dotate di ugello asimmetrico a fine barra.

5.3. Modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari

La distribuzione dei prodotti fitosanitari con macchine irroratrici con sistema di distribuzione del tipo a cannone e' vietata in prossimità di aree o di strutture frequentate dalla popolazione. Tali attrezzature possono quindi essere impiegate solo in aree distanti da zone urbane, abitative, industriali o residenziali e solamente nel caso di impossibilità ad intervenire con altri metodi/attrezzature.

In ogni caso la distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solo in condizioni di vento tali da non comportare alcuna visibile deriva.

5.4. Modalità di segnalazione

L'obbligo di segnalazione del trattamento decorre nei casi in cui la distanza fra il bordo delle aree potenzialmente frequentate dalla popolazione ed il limite esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento è inferiore a 30 m ovvero a 10 m nei casi in cui si adottino i sistemi antideriva.

Gli utilizzatori professionali devono segnalare l'avvio di esecuzione dei trattamenti fitosanitari secondo le seguenti modalità.

5.4.1. Colture estensive e industriali

Prima dell'inizio del trattamento e per tutta la durata dell'operazione, sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione, dovranno essere gli apposti cartelli di cui alla fig. 1, uno all'inizio e uno alla fine.

Colture ortofrutticole e vite: prima dell'inizio dell'esecuzione dei trattamenti e per tutta la durata del periodo durante il quale vengono effettuati i trattamenti, devono essere apposti i cartelli di cui alla fig. 1 sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione.

In alcuni casi, come ad esempio le piste ciclabili, si possono adottare soluzioni che prevedono la collocazione di bacheche ad ogni punto di accesso dell'area.

5.5. Ulteriori disposizioni

La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole prossime a plessi scolastici, asili nido, centri diurni per l'infanzia, parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture e in ogni caso tra le ore 19:00 e le ore 07:00.

5.6. Controllo e regolazione attrezzature

Le attrezzature (irroratrici) per uso professionale, utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari devono essere sottoposte al controllo funzionale periodico presso i Centri Prova autorizzati secondo le tempistiche definite al paragrafo A.3 del PAN.

Gli utilizzatori sono tenuti ad effettuare la manutenzione periodica e la corretta regolazione delle attrezzature in modo da garantirne l'efficienza e la sicurezza d'impiego. La regolazione deve essere effettuata in base alle caratteristiche del bersaglio con particolare attenzione al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità dell'aria prodotta dal ventilatore della macchina (se presente).